



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Via San Pietro 3 – 28060 Casalino - Tel. 0321/870942 – Fax 0321/870247

Codice fiscale e partita Iva 00467290037

Regolamento per la localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici

Approvato con deliberazione n.02 del Consiglio Comunale in data 16.02.2011

Art. 1

Prescrizioni generali

1. Il presente Regolamento costituisce il "Piano di localizzazione dei punti esclusivi e non esclusivi, di vendita di quotidiani e periodici" del Comune di Casalino, di cui all'art. 6 del Dlgs 170 del 24 aprile 2001 di seguito denominato "Piano".
2. La validità del Piano è di dieci anni dalla data di entrata in vigore e mantiene la sua validità fino all'adozione da parte del Consiglio Comunale di un nuovo piano di localizzazione ovvero della sua revisione, anche anticipata, conseguente a mutate situazioni della realtà socio-economica, disposizioni legislative o variazioni degli strumenti urbanistici comunali, che modifichino o comportino modifiche delle caratteristiche della domanda e dell'offerta.
3. Il presente Piano potrà essere riformulato a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni nazionali e/o regionali.

Art. 2

Autorizzazione comunale

1. L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in punti di vendita esclusivi e non esclusivi, non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione rilasciata dal Comune, ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 170 del 24 aprile 2001, sulla base delle disposizioni del presente Piano.
2. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività:
 - una determinata impresa;
 - in una definita ed univocamente individuabile ubicazione.
3. Ai fini delle presenti norme l'autorizzazione si distingue in:
 - nuova autorizzazione;
 - autorizzazione per la modifica dell'impresa intestataria di una precedente autorizzazione od "autorizzazione al subingresso";
 - autorizzazione per la modifica dell'ubicazione in cui è esercitata l'attività od "autorizzazione al trasferimento".
4. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
5. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
 - a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati ed associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

6. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione dovrà avvenire nel termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda regolarmente inoltrata.

Art. 3 Requisiti

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali. Ai sensi della Deliberazione Regionale n. 3-683/2005 devono intendersi in questa fattispecie i casi in cui la rivendita, non direttamente accessibile dall'esterno, è situata all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.
 - e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
2. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 1 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 4 Autorizzazione al subingresso

1. Il trasferimento in proprietà di un esercizio per la vendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi od a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio.
2. Il subingresso è concesso indipendentemente dalla disponibilità della superficie minima di vendita di cui all'art. 8.

Art. 5 Autorizzazioni al trasferimento

1. La modifica dell'ubicazione in cui è esercitata l'attività è soggetta a specifica autorizzazione al trasferimento da annotare sull'autorizzazione originaria.
2. Le autorizzazioni al trasferimento sono rilasciate nel rispetto di una delle seguenti condizioni:
- a) Il trasferimento del punto vendita avvenga all'interno della stessa zona (come definita all'art. 6);
 - b) il trasferimento dell'esercizio avvenga verso aree carenti: si intendono carenti le aree risultanti dall'applicazione dei disposti di cui all'art. 7, comma 1;
 - c) il trasferimento avvenga per cause di forza maggiore (es. inagibilità dei locali o sfratto, non per morosità, con sentenza del Tribunale resa esecutiva, ecc.).
3. Il trasferimento è concesso nel rispetto delle superfici minime di cui all'art. 8.

2

Art. 6

Suddivisione del territorio comunale in zone

1. Il territorio comunale, ai fini del presente Piano, è suddiviso nelle seguenti zone, cartograficamente delimitate nel vigente PRGC nel seguente modo:

zona 1: Casalino (Rif. Tav. P3)

zona 2: Cameriano (Rif. Tav. P4)

zona 3: Orfengo e Zona Industriale (Rif. Tavv. P5 parte e P6)

zona 4: Ponzana e località Case Sparse (Rif. Tav. P5 parte)

Art. 7

Nuove autorizzazioni

1. Il numero di autorizzazioni rilasciabili per punti vendita esclusivi e non, salvo quanto disposto specificatamente in altri articoli delle presenti norme, deriva dalla differenza tra il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili ed il numero di autorizzazioni esistenti, come definiti dal prospetto seguente:

Zone	numero massimo autorizzazioni	esistenti	rilasciabili
1	1	1	//
2	1	1	//
3	1	//	1
4	1	//	1
totale	4	2	2

Tali disponibilità potranno essere autorizzate esclusivamente come segue:

- zona 3, n. 1 autorizzazione nell'ambito delle nuove previsioni del PRGC, a seguito dell'attivazione del 50% degli interventi previsti, destinati a residenziale e produttivo;

- zona 4, n. 1 autorizzazione nell'ambito delle nuove previsioni del PRGC, a seguito dell'attivazione del 100% degli interventi previsti, destinati a residenziale e produttivo;

2. Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, per ciascuna zona, costituisce un dato fisso di riferimento per tutta la durata di validità del Piano.

3. Nel rilascio di autorizzazioni su suolo pubblico, il Comune assicurerà al punto vendita il posteggio più idoneo in riferimento all'accessibilità pedonale, ciclabile e veicolare, nonché al potenziale bacino d'utenza; il posteggio sarà dato in concessione per dieci anni.

4. In caso di disponibilità di nuove autorizzazioni per riduzione del numero di quelle esistenti, la nuova attività di rivendita potrà insediarsi esclusivamente nella zona di servizio dell'esercizio o della autorizzazione cessati.

5. Nel periodo di validità del presente Piano, non sono concesse autorizzazioni per la vendita stagionale.

Art. 8

Superfici minime

1. La vendita di quotidiani e periodici può essere esercitata su suolo pubblico o su suolo privato.

2. Per la vendita su suolo pubblico la superficie minima dei chioschi è fissata in 8 mq.; per la vendita su suolo privato la superficie minima dei locali è di 10 mq.

3. Nel caso di abbinamento in un medesimo punto vendita della attività di vendita quotidiani e periodici, su suolo privato, con altre attività commerciali la superficie minima del locale è fissata in 25 mq.

4. Nel caso di cui al precedente comma la superficie destinata alla vendita di quotidiani e periodici non può essere inferiore al 60% della superficie di vendita complessiva presente nel locale.

Art. 9

Ampliamento della superficie

1. L'ampliamento di superficie delle rivendite di quotidiani e periodici esclusive deve essere comunicato al Sindaco e non è soggetto ad autorizzazione, fatto salvo il rispetto dei Regolamenti locali di Polizia urbana, igienico-sanitari ed edilizi.
2. L'ampliamento della superficie può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10

Priorità tra domande concorrenti

1. Salvo quanto previsto in altri articoli delle presenti norme al fine del rilascio delle nuove autorizzazioni l'Amministrazione comunale, in presenza di domande concorrenti, si attiene al seguente ordine di priorità:
 - maggiore vicinanza agli addensamenti commerciali previsti nel PRG;
 - ubicazione più comoda nei confronti della clientela potenziale per la quale viene richiesta l'autorizzazione;
 - attività di vendita svolta in chiosco;
2. A parità di condizioni è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 11

Modalità di vendita

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione alle tipologie ed alla localizzazione dei punti di vendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la vendita;
 - c) i punti vendita devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Art. 12

Interruzione dell'attività

1. La sospensione dell'attività di vendita di quotidiani e periodici deve essere comunicata al Sindaco, almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, qualora essa debba protrarsi per più di un mese.
2. La sospensione dell'attività non può protrarsi per oltre un anno; in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1.

Art. 13

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
 - a) non inizia l'attività di vendita entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività.

4

2. Il Sindaco ordina la chiusura di un punto vendita di quotidiani e periodici qualora il titolare:

- a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 3;
- c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività.

3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

Art. 14 Disposizioni particolari

1. Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici, in deroga alle disponibilità di cui al comma 1 dell'art. 7, da ubicarsi all'interno di distributori di carburanti situati lungo la futura viabilità tangenziale delle frazioni di Cameriano ed Orfengo.

2. Le suddette autorizzazioni non sono trasferibili al di fuori delle attività all'interno dei quali sono autorizzati e sono revocate quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto nel quale vanno ad ubicarsi.

3. Le suddette autorizzazioni si conformano agli orari di vendita valevoli per le attività all'interno delle quali sono autorizzate.

4. Anche i titolari delle suddette autorizzazioni sono tenuti ad assicurare la parità di trattamento alle diverse testate di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 15 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Piano valgono le indicazioni e le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali vigenti.